

COMUNE DI TORRE MONDOVI' (CN)

Verbale del Revisore del conto nr. 2 del 13 febbraio 2018

Oggetto: Programmazione fabbisogno del personale per gli anni 2018/2020.

Il Sottoscritto, Agnello Walter, Revisore del Conto del Comune di Torre Mondovì, con il presente verbale esprime il seguente parere per la problematica di cui all'oggetto.

Premesso che

L'articolo 39, comma 1, della legge n. 449/1997 dispone che, per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle assunzioni relative alle categorie protette. Dello stesso tenore è l'articolo 91, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 (Tuel), secondo il quale gli enti locali debbono adeguare i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse in vista del migliore funzionamento dei servizi. Anche in questo contesto, la modalità operativa per il raggiungimento dell'obiettivo si concretizza nella programmazione triennale del fabbisogno finalizzata alla riduzione pianificata delle spese del personale. Il Legislatore ha previsto un sistema di controllo su tale meccanismo di coordinamento organizzativo, allorché la Legge n. 448/2001, all'articolo 19, comma 8, prevede l'obbligatorietà, per gli organi di revisione contabile degli enti locali, di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale.

Sono rilevanti nel contesto i commi 1 e 4 dell'articolo 6 del Dlgs n. 165/2001, secondo cui:

- ✓ la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni (comma 1),
- ✓ le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale (comma 4);

Per i Comuni – un tempo - non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno vige l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 secondo il quale le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Inoltre, tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Di conseguenza, l'ente locale che rientri nei predetti parametri dimensionali può procedere a nuove assunzioni solo per sostituire le unità di personale cessato nell'anno precedente (con rapporto di turn over di 1 a 1) e a condizione che la spesa complessiva del personale non superi quella sostenuta nell'esercizio 2008).

Si evidenziano altresì le affermazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia (Parere n. 71 del 15 Marzo 2017) sulla determinazione del parametro quantitativo "spesa del personale cessato", sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di

consentire all'ente locale di assumere personale. A detta dei magistrati contabili non è possibile enucleare un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento (ad esempio avuto riguardo a quei costi che non sono risparmi, come ad esempio la retribuzione individuale di anzianità). La percentuale "utile" in termini di assunzioni andrà pertanto calcolata facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire alla nozione di retribuzione linda individuata ai fini dell'applicazione dell'art 1, comma 557 della Legge n. 296/2006.

TUTTO CIO' PREMESSO

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: "Programmazione fabbisogno del personale per gli anni 2018-2020. Conferma ricognizione ed assenza di posizione di eccedenza o supranumerarietà di personale";

Verificata la dotazione della pianta organica dell'Ente e l'effettiva dotazione di personale in capo all'Ente;

Verificato l'andamento della spesa del personale degli esercizi precedenti;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili di settore;

Verificato che sulla base di quanto indicato nelle premesse che nell'Organico del Comune non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale;

evidenziato che il Comune per il 2018 non prevede il ricorso ad assunzioni a tempo intedeterminato;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta della delibera di Ginta Comunale avente per oggetto: "Programmazione fabbisogno del personale per gli anni 2018-2020. Conferma ricognizione ed assenza di posizione di eccedenza o supranumerarietà di personale".

RACCOMANDA

Una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia.

TORRE MONDOVI', Lì 13 FEBBRAIO 2018

